



COMUNE di LIONI

Provincia di Avellino

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 23-04-26

**Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI -
APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 09:50 e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento sopra riportato, sono presenti i seguenti componenti:

GIOINO YURI	P	DI PAOLO NICOLA	P
GALLO DOMENICA	P	DI SAPIO MICHELE	P
RUGGIERO MARIA ANTONIETTA	P	ROSAMILIA GIUSI	P
D'ANDREA ROCCO	P	VERDEROSA AMATO	P
RUGGIERO SALVATORE	P	FONSO SABATINO	P
D'AMELIO ANNA LUCIA	P	PINCHERA ELISA	A
GAROFALO PASQUALINO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

I consiglieri intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza **GIOINO YURI** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale STEFANO PIROZZI**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto.

Il Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto all'o.d.g. e dà la parola al Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Speranza Venutolo, la quale evidenzia i tratti salienti del regolamento, dando atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti.
Il Sindaco evidenzia che tale regolamento risponde a fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO**”, allegata alla presente;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole, acquisito al prot. n. 5080 del 17.04.2026, espresso con verbale n. 7 del 17.04.2026 in merito al presente deliberato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, d.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'esito della votazione:

Presenti	12
Favorevoli	11
Contrari:	0
Astenuti	1 (Sabatino Fonso)

DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad oggetto: **"DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO"**, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Presenti	12
Favorevoli	11
Contrari	0
Astenuti	1 (Sabatino Fonso)

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, introduce nell'ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell'articolo 1, come di seguito riportati:

- comma 102: *"Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";*
- comma 103: *"Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente";*
- comma 104: *" Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario";*
- comma 105: *"Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali";*
- comma 106: *"Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla*

definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni";

- comma 107: *" Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate";*
- comma 108: *"I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15- quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione";*
- comma 109: *" Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale";*
- comma 110: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi";*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, a fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione, nel rispetto dei principi della ragionevolezza, proporzionalità e progressività dell'imposizione fiscale nonché di equilibrio finanziario, in applicazione delle disposizioni sopra indicate intende introdurre lo strumento della definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti;

Esaminata la proposta di *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali"*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025, che si compone di cinque parti;

Dato atto che le finalità della proposta di regolamento in esame sono, in particolare, le seguenti:

- agevolare i debitori di somme relative a crediti di difficile esigibilità;
- riscuotere i crediti di difficile esigibilità;
- incrementare la performance della riscossione dei residui attivi;
- migliorare la situazione di cassa;
- ridurre il "FCDE" accantonato nel risultato di amministrazione;
- garantire l'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Dato atto del parere favorevole, acquisito al prot. n. 5080 del 17.04.2026, espresso con verbale n. 7 del 17.04.2026 dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del TUEL dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l'allegato 4/2;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- la L. n. 199/2025, in particolare l'art. 1, commi da 102 a 110;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;

PROPONE

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **di approvare** il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*", che si compone di cinque parti, allegato alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. **di dare atto che** il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5. **di trasmettere**, ai soli fini statistici, il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alla "Gamma Tributi s.r.l.", società concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, per i provvedimenti di competenza;

7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'esigenza di procedere con gli atti consequenziali.

IL SINDACO
F.to dott. Yuri Gioino

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarità Tecnica dell'atto

Lioni, li 16-04-2026

IL RESPONSABILE DELSETTORE
f.to Venutolo Maria Speranza

Parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Lioni, li 16-04-2026

IL RESPONSABILE DELSETTORE
f.to Venutolo Maria Speranza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to GIOINO YURI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIROZZI STEFANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune per quindici giorni consecutivi a partire, dal 30-04-26 al 15-05-2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIROZZI STEFANO

N. Albo 631 del 30-04-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal 30-04-26 al 15-05-2026;

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità all'art.125 D.Lgs 267/2000.

Addì 30-04-26

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIROZZI STEFANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

Addì 30-04-26

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIROZZI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 23-04-26;

() Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4);

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3);

Addì 23-04-26

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIROZZI STEFANO